

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PLANIMETRIE CULTURALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della Legge Reg. Emilia Romagna n. 34/2002, l'associazione culturale "PLANIMETRIE CULTURALI" con sede in via Panigale 17 a Bologna, C.F. 91275590379. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di riqualificare e valorizzare le aree dismesse della città attraverso eventi e produzioni culturali a 360°.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- ripristinare spazi dismessi della città rispondendo alla costante domanda artistica e culturale bolognese;
- attivare degli spazi che siano dei veri e propri laboratori creativi per coloro che necessitano di un luogo per portare avanti la ricerca in ambito teatrale, musicale e artistico;
- promuovere corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento pratico e teorico in ambito teatrale, musicale e artistico;
- costruire un percorso di progetti e servizi studiati ad hoc per il territorio;
- seguire un approccio ecologico incentivando tutte le attività che prevedono il riciclaggio

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione, si possono organizzare attività quali:

1. Organizzazione di moduli formativi, seminari e stage.
2. Iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
3. Campagne di comunicazione culturale.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione dev'essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà nel rispetto del presente statuto.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, che riferirà all'Assemblea.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 e per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Presidente
- 3) il Vice Presidente
- 4) il Segretario
- 5) il Cassiere
- 4) il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato dall'Assemblea. Deve inoltre essere convocata quando lo richiede almeno un terzo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione del Segretario
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 8 - Il Presidente , il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere

Il **Presidente** provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e la presiede. Spetta alla competenza del Presidente la delibera delle seguenti questioni:

- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione
- approvazione del programma annuale dell'associazione
- Elezione del Consiglio Direttivo

Il **Vice Presidente** sostituisce, in caso di necessità, a tutti gli effetti il Presidente. Inoltre conserva i libri sociali e contabili dell'Associazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il **Segretario** redige i verbali delle riunioni e si occupa dell'Archivio.

Il **Cassiere** tiene in ordine le entrate e le uscite economiche dell'Associazione, tenendo costantemente aggiornato il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dal Presidente ed è responsabile verso l'Assemblea dei soci, della gestione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale, amministrativa dell'Associazione e su quantaltro stabilito dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità o dispute, prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Art. 10 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 15 Maggio di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Segretario e approvato dall'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Luogo

Bologna

Data 27/10/2006

FIRME:

1) Ortani Walter

6) Casini Gaudio

2) Cassella Carlo

7) M. K.

3) Stinagnoni

8) M. M.

4) Valentini

9) Nida d'Impolito

5) Del Moro Diego



2° UFFICIO delle ENTRATE di BOLOGNA
via Paolo Nerani Costa n° 23 - 40100 BOLOGNA

E' allegato dell'atto registrato al
n° 4346 della serie 3A

IL DIRETTORE

